

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA
RESIDENZA PROTETTA "G. BALDUCCI"

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLA RESIDENZA
PROTETTA GESTITA DAGLI ISTITUTI RIUNITI DI
BENEFICENZA**

**Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 del
06/06/07**

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria
- Art. 3 – Assistiti
- Art. 4 – Ammissione in Residenza Protetta
- Art. 5 – Periodo sperimentale
- Art. 6 – Retta
- Art. 7 -- Spese sanitarie
- Art. 8 – Riduzione della retta
- Art. 9 – Pagamento della retta
- Art. 10 – Contabilizzazione delle rette
- Art. 11 – Decesso degli ospiti e ricognizione dei beni
- Art. 12 – Responsabilità dei beni di proprietà
- Art. 13 – Doveri dell'ospite
- Art. 14 – Esonero di responsabilità
- Art. 15 – Orari di accesso
- Art. 16 -- Vitto
- Art. 17 – Rinuncia
- Art. 18 – Allontanamenti
- Art. 19 – Decesso
- Art. 20 – Collaborazione con il Comune e l'ASL
- Art. 21 -- Norme finali

Art. 1
(Finalità)

Nell'ambito dei fini previsti dall'art. 1 delle Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 e dal regolamento di attuazione delle legge medesima, approvato con R.D. 5 febbraio 1891, n. 99, gli Istituti Riuniti di Beneficenza, O.P. Ricovero Vecchi (II.RR.B.) gestiscono la **Residenza Protetta "G. Balducci"** sita in Via dei Patrioti 13 ad Umbertide.

Art. 2
(Prestazioni Socio-Sanitarie ad elevata integrazione sanitaria)

Presso la Residenza Protetta "G. Balducci" vengono erogate prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n.502 del 1992 e ricomprendono tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria attinenti l'area anziani.

Tali prestazioni sono quelle in particolare attribuite alla fase post-acuta e caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza.

Esse possono essere erogate nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio – sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza.

Art. 3
(Assistiti)

La Residenza Protetta offre accoglienza e assistenza socio-sanitaria residenziale ad anziani e disabili adulti non autosufficienti.

Art: 4
(Ammissione in Residenza Protetta)

Per l'accesso alla Residenza Protetta in convenzione con il SSN deve essere presentata domanda al Centro di Salute di appartenenza sulla base di quanto previsto nell'accordo per la disciplina dei rapporti tra la ASL 1 della Regione dell'Umbria e la Residenza Protetta "G Balducci "(nel caso di accesso in convenzione, l'utente è tenuto al pagamento a proprio carico di un importo pari al 50% della retta).

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta, relativamente ai posti in convenzione con la ASL, viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dal Nucleo di Valutazione Geriatrico (NVG), attivato dal Nucleo di Valutazione Territoriale (NVT) dell'ASL 1. L'accesso alla struttura avviene secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Servizio Sociale dell'ASL 1 in base alla data di presentazione della domanda al Centro di Salute ed indipendentemente

dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione da parte del NVG (ospedale, altra residenza o domicilio),salvo per i ricoveri per i quali il NVG evidenzierà il carattere di urgenza. La lista di attesa è tenuta dal Servizio Sociale della Asl 1 presso il quale è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per la predisposizione dei ricoveri con carattere di urgenza il NVG sarà integrato dal Direttore Sanitario della residenza protetta allo scopo di verificare la possibilità per la struttura di gestione del piano assistenziale e la eventuale necessità di integrazione con altre risorse aziendali (es. specialisti, cure palliative).

Il NVG predisporrà in accordo con la Residenza Protetta il programma assistenziale per ciascun anziano ricoverato e procederà ad una valutazione periodica del programma stesso.

La domanda di accesso alla struttura per eventuali posti privati (con pagamento della intera retta a carico dell'utente) si presenta presso gli Uffici Amministrativi della struttura in via dei Patrioti n.13 a Umbertide.

In tale occasione, il diretto interessato o chi per lui, sarà informato sui servizi offerti, sulle rette applicate, sull'iter successivo e sulle modalità di ingresso. Nel corso del colloquio sarà consegnato il Regolamento interno della struttura e la Carta dei Servizi.

L'orario di accesso al pubblico della Segreteria, per il colloquio informativo è fissato nei seguenti giorni e orari: la mattina del lunedì-martedì-giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 –la mattina del mercoledì e venerdì , dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il pomeriggio del lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

L'accesso per le visite agli ospiti è consentito nel seguente orario: 10.00-12.00, 15.30 – 18.00 e 20.00 – 21.30 nel rispetto dei piani di lavoro e della tutela della privacy degli ospiti. L'accesso alle aree di degenza è comunque consentito solo previa autorizzazione del personale preposto.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione degli I.R.R.B. con delibera dichiarata immediatamente esecutiva.

In caso di urgenza, l'ammissione può essere deliberata in via provvisoria dal Presidente che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 5 (Periodo sperimentale)

Il periodo iniziale di permanenza in Residenza Protetta (fino a 45 giorni) per gli ospiti privati costituisce periodo sperimentale ed offre all'ospite un opportuno aiuto nella fase di inserimento.

In tale fase è possibile recedere dal contratto da entrambe le parti senza preavviso.

Art.6
(Retta)

Il ricovero nella struttura comporta il pagamento della retta da parte degli ospiti e/o famigliari obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione determina con propria deliberazione la retta giornaliera da applicarsi agli ospiti non autosufficienti non rientranti tra quelli ammessi ad usufruire della compartecipazione sanitaria (privati).

La retta da applicarsi agli ospiti non autosufficienti rientranti tra quelli ammessi ad usufruire della compartecipazione sanitaria viene determinata dalla Regione Umbria, così come stabilito dalla DGR n.391 del 27/03/02 e dalla DGR n.53 del 04/02/04.

La ASL1 contribuisce con una quota pari al 50% della retta.

La quota sociale è posta a carico, totalmente o parzialmente, dell'ospite o dei famigliari obbligati per legge, sulla base del reddito disponibile.

Nel caso in cui la quota non possa essere posta, totalmente o parzialmente, a carico dell'ospite o dei famigliari obbligati per legge, il Comune di residenza provvede ad integrarla fino alla completa copertura.

L'ospite o i famigliari partecipano al pagamento delle spese personali extra retta, quali quelle per vestiario o beni di uso privato.

Art. 7
(Spese sanitarie)

Sono a carico della Residenza Protetta tutte le spese sanitarie previste dalla convenzione con la ASL1.

Restano escluse le spese per prestazioni sanitarie non previste dal SSN.

Gli II.RR.B., in caso di ricovero ospedaliero, non si assumono l'onere di provvedere all'assistenza né con proprio personale né con personale esterno, né si assumono l'obbligo di far fronte con propri mezzi finanziari alle spese di degenza a qualsiasi titolo dovute.

Gli II.RR.B. provvederanno all'accompagnamento dell'ospite presso la struttura ospedaliera o altri presidi sanitari territoriali della ASL n°1 in caso di visite specialistiche ambulatoriali.

Art. 8
(Riduzione della retta)

La quota sociale della retta, come indicata all'art.9, viene ridotta del 30% in caso di ricovero ospedaliero per più di 5 (cinque) giorni consecutivi per i giorni di degenza; o, in eguale misura, in caso di assenza concordata dalla Residenza Protetta per più di 5 (cinque) giorni interi consecutivi dovuta ad altri motivi.

Art. 9
(Pagamento della retta)

Le rette debbono essere corrisposte mensilmente dagli interessati o dai loro famigliari obbligati per legge al ricevimento della fattura per il tramite degli Uffici Amministrativi e con le modalità indicate nella fattura stessa.

I Comuni che si sono fatti carico della compartecipazione alla spesa, provvederanno al pagamento della integrazione per la quota sociale.

In caso di mancato pagamento della retta, il Consiglio di Amministrazione può disporre azioni esecutive sui beni mobili ed immobili di quanti obbligati per legge al pagamento.

Al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione o in qualsiasi altro momento successivo durante la permanenza in Struttura, l'ospite o il richiedente potrà decidere, a sua discrezione e come atto di liberalità, di devolvere agli II.RR.B. beni mobili o beni immobili di sua proprietà, mediante apposita dichiarazione scritta, in ogni tempo revocabile.

Nel caso di delega agli II.RR.B. alla riscossione di pensioni o vitalizi facenti capo all'ospite, le somme incassate verranno destinate al pagamento delle rette sia correnti che eventualmente arretrate.

I libretti delle pensioni degli ospiti, per le quali esiste una delega alla riscossione, sono custoditi dagli uffici amministrativi addetti alla riscossione delle medesime.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la dimissione del soggetto ricoverato nel caso che l'ospite e/o i familiari obbligati per legge non facciano fronte al pagamento delle rette.

Art. 10 (Contabilizzazione delle rette)

Gli uffici amministrativi predispongono il registro di ingresso e di uscita degli ospiti indicando le giornate di presenza mensili.

Il personale incaricato dell'assistenza comunica mensilmente agli Uffici amministrativi il numero delle giornate di degenza per ciascun ospite.

Sulla base di tale comunicazione viene emessa la fattura a carico di ciascun ospite da inviarsi al domicilio degli obbligati per legge al pagamento o, in mancanza, viene consegnata all'ospite stesso.

Nel caso che parte della spesa della retta venga assunta dalla ASL o da altro Ente, agli stessi verrà rimessa apposita fattura per la parte effettivamente rimasta a loro carico.

Gli Uffici amministrativi aggiornano il Consiglio di Amministrazione sul pagamento delle rette e, in caso di mancato pagamento, il Consiglio stesso delibera sulle modalità ed azioni da intraprendere per il recupero.

Art. 11 (Decesso degli ospiti e ricognizione dei beni)

Allorché avvenga il decesso di un ospite gli II.RR.B. sono tenuti ad effettuare la ricognizione dei beni e dei valori che il defunto deteneva nell'ambito della Residenza Protetta.

Della ricognizione effettuata viene redatta apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione e viene comunicata agli eredi legittimi per la restituzione dei beni e dei valori detenuti nell'ambito della Residenza Protetta.

Con la stessa deliberazione i familiari obbligati per legge ricevono comunicazione di eventuali rette ancora dovute alla data del decesso.

I valori espressi in denaro verranno tratti dagli II.RR.B. fino alla concorrenza delle rette ancora dovute.

Qualora non vi siano eredi entro il 6° grado, gli II.RR.B. si interessano al fine della devoluzione dell'eredità a favore dello Stato e nel frattempo ne detengono il possesso.

Art. 12
(Responsabilità dei beni di proprietà)

Gli II.RR.B. sono responsabili dei beni di proprietà degli ospiti espressamente consegnati in custodia.

In particolare gli II.RR.B. non sono responsabili per lo smarrimento o deperimento di valori che non siano stati dati in consegna, siano essi denaro o altri valori personali che a puro titolo di esempio non esaustivo si elencano come: anelli, bracciali, catenine, orologi, telefoni cellulari od altri effetti personali sia di valore economico che affettivo.

Art. 13
(Doveri dell'ospite)

L'ospite è tenuto a rispettare le norme contenute nel presente regolamento.

Nella propria camera è fatto divieto di:

- stendere capi di biancheria alle finestre
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui davanzali
- utilizzare qualsiasi sorgente di calore (fornelli, stufe, ferri da stiro)
- usare apparecchi rumorosi fonte di disturbo agli altri ospiti
- gettare rifiuti dalle finestre
- vuotare negli apparecchi idrosanitari qualsiasi oggetto solido o liquido
- introdurre animali domestici

All'ospite è consentito integrare l'arredo della camera con oggetti personali.

Art.14
(Esonero di responsabilità)

L'ospite non autosufficiente gode della massima libertà all'interno della Residenza Protetta.

Può uscire in qualsiasi momento della giornata e il personale di assistenza può consentire tali uscite, previa assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che accompagnano l'ospite, mediante la sottoscrizione di apposito documento scritto.

Art. 15
(Orari di accesso)

L'accesso alla Residenza Protetta per la visita agli ospiti è consentita unicamente nell'ambito degli orari stabiliti ed esposti al pubblico per l'opportuna conoscenza.

Art. 16
(Vitto)

E' fatto divieto di portare agli ospiti della Struttura cibi dall'esterno, se non autorizzati dal personale sanitario in servizio.

Art. 17
(Rinuncia)

L'ospite e/o i famigliari possono rinunciare alla permanenza nella Residenza Protetta dandone preavviso scritto di 15 giorni agli uffici amministrativi.

Art.18
(Allontanamenti)

Con preavviso di 15 giorni, gli II.RR.B. possono contestare all'ospite e/o ai famigliari determinati atti o fatti.

Possono chiederne l'allontanamento qualora questi tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria o commetta gravi infrazioni al regolamento.

Lo stesso provvedimento potrà essere adottato in caso di inadempienza a quanto stabilito dall'Art. 9

Art.19
(Decesso)

I famigliari sono tenuti a provvedere a tutte le incombenze relative alle esequie dell'ospite, ivi compreso il sostenimento delle spese.

In caso di assenza di famigliari o di impossibilità economica degli stessi, gli II.RR.B. potranno valutare una compartecipazione alle spese.

Art.20
(Collaborazione con il Comune e la ASL)

Al fine del raggiungimento degli obiettivi che restano primariamente quelli dell'erogazione dei servizi socio-sanitari, gli II.RR.B. collaborano con il Comune di Umbertide, Ente proprietario della struttura, nonché con la ASL1 competente per territorio.

Art. 21
(Norme finali)

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge regolanti la materia.